

LA DIRIGENTE

- VISTA la Legge 3 maggio 1999 n. 124;
- VISTA la Legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1 comma 605, con la quale è stata disposta la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;
- VISTO il D.M. n. 235/2014 con il quale è stato disciplinato l'aggiornamento/la permanenza/la conferma dell'iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017 ed il relativo decreto di approvazione delle graduatorie di questa provincia prot. n. 8140 del 22/08/2014;
- VISTO Il D.M. n.374/2019 con il quale è stato disciplinato l'aggiornamento/permanenza/conferma dell'iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2019/2021 ed il relativo decreto di approvazione delle graduatorie di questa provincia prot. n. 8098 del 30/07/2019;
- VISTO l'inserimento con riserva nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Treviso per la Scuola Primaria ed Infanzia delle ricorrenti Barba Adelina (30/06/82), Giliberti Chiara Stella (14/06/70), Giliberti Rosalba (09/02/65) a seguito del ricorso 498/2015;
- VISTA la sentenza del Consiglio di Stato 1863/2018, con cui definitivamente pronunciando sul sopra menzionato ricorso, ne dispone il rigetto;
- VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. AOODGPER n. 1899 del 7 ottobre 2019, recante "Contenzioso promosso dagli aspiranti docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'a. s. 2001/02 per l'inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento – sentenza Consiglio di Stato – Adunanza Plenaria n. 11 del 20/12/2017 e n. 5 del 27/02/2019 sui giudizi pendenti. Adempimenti degli Uffici";
- RITENUTO che è necessario adottare i provvedimenti finalizzati all'esecuzione della sopra menzionata sentenza del Consiglio di Stato;

DISPONE

Art. 1) Per le motivazioni di cui in premessa, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato 1863/2018, sono annullati i provvedimenti di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento di questa provincia prot. n. 8140 del 22/08/2014 e prot. n. 8098 del 30/07/2019, nella parte in cui risulta l'inserimento con riserva delle ricorrenti in argomento.

Art. 2) Per quanto sopra esposto, le ricorrenti Barba Adelina (30/06/82), Giliberti Chiara Stella (14/06/70), Giliberti Rosalba (09/02/65) sono depennate, con efficacia *ex tunc*, dalle graduatorie ad esaurimento per la scuola Primaria ed infanzia della provincia di Treviso.

Art. 3) Per quanto riguarda l'eventuale nomina a tempo determinato ottenuta dalle ricorrenti esclusivamente in virtù dell'inserimento con riserva nelle GAE, se fino al 31/08/2022, il contratto dovrà essere modificato anticipandone la fine al 30/06/2022; se fino al 30/06/2022, il rapporto di lavoro attualmente intercorrente con l'Amministrazione cesserà alla scadenza naturale del contratto.

Il presente provvedimento non ha alcun effetto né nei confronti di coloro che hanno stipulato un contratto a tempo indeterminato a seguito di individuazione da graduatoria di concorso, né nei confronti di coloro che hanno stipulato un contratto a tempo determinato da GPS.

L'Amministrazione si riserva, in autotutela, di procedere ad eventuali integrazioni e rettifiche.

Avverso il presente provvedimento, che viene pubblicato all'Albo di questo Ufficio, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dal vigente ordinamento.

La Dirigente
Barbara Sardella
documento firmato digitalmente

- Alle Docenti interessate per il tramite della scuola di servizio
- Ai Dirigenti Scolastici degli II. CC. della provincia
- All'Albo